

C.O.N.I.
TERRITORIO e PROM. SPORT
Data: 27/06/2011
N. 0004358/11
Roma

Alle Federazioni Sportive Nazionali

Alle Discipline Sportive Associate

Agli Enti di Promozione Sportiva

Alle strutture territoriali del CONI

Loro Sedi

(comunicazione a mezzo posta elettronica)

Oggetto - Trasmissione delibera di Consiglio Nazionale n° 1438 del 7 giugno 2011

Il Consiglio Nazionale nella riunione del 7 giugno u.s. ha definitivamente approvato le decisioni in tema di efficacia del riconoscimento ai fini sportivi provvisorio, ai sensi della delibera di Consiglio Nazionale n° 1288 dell'11 novembre 2004, per gli anni dal 2006 al 2010 e relative ai termini per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, assunte in via d'urgenza dal Presidente e, successivamente, ratificate dalla Giunta Nazionale.

La delibera in oggetto, tesa a sanare, sul piano sportivo, le posizioni di tutti gli affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva che nelle more dell'iscrizione al Registro hanno comunque ottenuto la riaffiliazione e contestualmente il riconoscimento ai fini sportivi provvisorio, ha importanti conseguenze sul piano della legittimità delle agevolazioni fiscali di cui le medesime associazioni/società si sono comunque avvalse negli anni dal 2006 al 2010 pur in carenza della prevista iscrizione.

I contatti con l'Agenzia delle Entrate, preannunciati nella nostra nota n° 1483/11 del 3 marzo 2011 e proseguiti nei mesi scorsi con spirito collaborativo, hanno recentemente dato avvio ad un tavolo operativo di confronto, in particolare con la Direzione Centrale Accertamento, allo scopo di elaborare una sorta di vademecum per l'attività di verifica che, condiviso a livello centrale tra Agenzia delle Entrate e CONI, avrà certamente positivi effetti sulle azioni sul territorio, grazie alla prospettiva di un futuro accordo per un reciproco ed opportuno scambio di informazioni ed aggiornamenti da realizzarsi sul territorio.

Nell'immediato, il confronto è finalizzato alla ricognizione definitiva, per ciascuna annualità, dei soggetti sportivi dilettantistici ai quali consentire la fruizione delle agevolazioni previste, fatti salvi i casi in cui, dagli accertamenti comunque di pertinenza dell'Agenzia delle Entrate, dovessero emergere significative non conformità alle normative fiscali vigenti. Ripercussioni positive sono state assicurate anche per i procedimenti attualmente pendenti.

L'opportunità della cosiddetta "sanatoria" di cui il CONI si è fatto artefice, soprattutto per il valore delle risorse fiscali sottratte all'intera collettività, può sostenersi sotto un profilo civico ed etico, quale contropartita di una più rigorosa osservanza delle normative di riferimento da parte di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo per gli ambiti di competenza: siano essi associazioni/società sportive dilettantistiche, siano essi FSN, DSA, EPS sia lo stesso CONI che ha rinnovato il proprio impegno alla vigilanza garantendo il rispetto delle regole condivise.

Pertanto, accanto all'enfasi data alla sistemazione del pregresso deve trovare analogo risalto ed impegno la regolarizzazione di tutte le affiliate mediante l'obbligatoria iscrizione al Registro, nei termini indicati dal provvedimento del Consiglio Nazionale, che aggiorna quanto già aveva disposto la Giunta Nazionale nel giugno 2010 e che, con dovizia di particolari e precisazioni, è stato comunicato con le precedenti note n° 6175 del 5 agosto 2010, n° 8316 del 7 dicembre 2010 e con la già citata n° 1483 del 3 marzo 2011 che ad ogni buon conto vengono riepilogate ed aggiornate nelle Note Operative allegate.

Per quanto sopra, si evidenzia la responsabilità di ciascun organismo di affiliazione che, nel trasmettere i dati identificativi delle proprie affiliate all'Ufficio competente, non si limita a fornire dei semplici dati informativi ma attesta che il loro status - formale e sostanziale - è adeguato all'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi del CONI. E di ancor maggiore attenzione dovranno dare prova gli organismi di affiliazione ai quali è stato concesso - con sottoscrizione di espressa Convenzione - l'utilizzo di strumenti informativi più evoluti per la trasmissione dei dati informativi di cui sopra e di tutte le altre informazioni necessarie per l'iscrizione sostituendosi alle loro società.

La valutazione sull'utilizzo dell'iter alternativo sarà pertanto oggetto di uno specifico incontro da convocare a breve.

Inoltre, ancor prima di dover intervenire sugli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate oppure delle altre istituzioni competenti, il CONI intensificherà i controlli sull'attendibilità e sulla congruità dei dati degli iscritti adottando i provvedimenti di sospensione e/o cancellazione previsti dal Regolamento di funzionamento invitando le FSN, le DSA e gli EPS ad intervenire in via preventiva chiedendo l'esclusione di coloro che ad un esame più approfondito dovessero risultare non più idonei.

Auspicio non soltanto la diffusione del provvedimento allegato ma soprattutto il contributo alla realizzazione delle condizioni per l'espletamento di tutti i suoi effetti, con

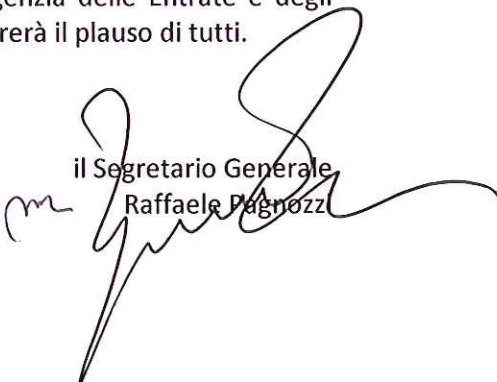
l'occasione, si desidera ringraziare coloro tra le FSN, DSA e EPS ed ancor più tra i Comitati del CONI, che si sono adoperati affinché la problematica fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche con le preoccupanti implicazioni circa la responsabilità dei dirigenti volontari coinvolti, fosse portata all'attenzione degli organi CONI, dell'Agenzia delle Entrate e degli organi di governo per la soluzione adottata che siamo certi incontrerà il plauso di tutti.

Cordiali saluti.

Allegati

- Delibera di Consiglio Nazionale n° 1438 del 7 giugno 2011
- Note Operative applicativo web Registro

il Segretario Generale
Raffaele Pagnozzi



NOTE OPERATIVE APPLICATIVO WEB REGISTRO

(applicabili procedure dell' iter standard che a quelle a mezzo web services)

Per l'anno sportivo in scadenza al 31/12/2010, comunque nel 2011 per gli organismi che non fanno riferimento all'anno solare, e per gli **anni sportivi precedenti**, il riconoscimento ai fini sportivi **definitivo coincide con quello provvisorio** anche in carenza dell'iscrizione al Registro. Il riconoscimento definitivo/provisorio, pertanto, è operante per i soggetti costituiti a norma di legge, regolarmente affiliati ad un organismo riconosciuto dal CONI (FSN - DSA - EPS) inseriti nei flussi di aggiornamento acquisiti dal Database del Registro, per la durata di ciascun anno sportivo.

Con **l'anno sportivo in scadenza al 31/12/2011** comunque **nel 2012** per gli organismi che non fanno riferimento all'anno solare, il riconoscimento ai fini sportivi definitivo è condizionato all'**iscrizione al Registro** che deve concludersi **entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso** di aggiornamento inviato dalle FSN/DSA/EPS all'Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi, ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo se la trasmissione del flusso avviene negli ultimi 90 gg. dell'anno sportivo.

Per l'attuazione della delibera del Presidente n° 52/29 e della delibera di Consiglio Nazionale n° 1438/2011, il programma di gestione del Registro sarà implementato anche con le seguenti specifiche:

- A. cancellazione dal Database del Registro dei dati identificativi delle ASD/SSD (incluse le utenze confermate o ancora in stato di richiesta) che **non risultassero iscritte** trascorsi 90 gg. dalla data primo inserimento Database, comunque, entro scadenza anno sportivo;
- B. blocco nell'acquisizione dei flussi di aggiornamento trasmessi da FSN/DSA/EPS dell'inserimento delle ASD/SSD oggetto della cancellazione alla lettera A) ed anche delle ASD/SSD **se diverse** da nuove affiliazioni [= "data prima affiliazione" coincidente con "data ultima affiliazione" ambedue riferite alla stagione sportiva in corso indicata dalla "data scadenza affiliazione"]
- C. Cancellazione giornaliera della richiesta di utenza non confermata entro 5 giorni

Fatta eccezione per la specifica (C) già attiva dal avvio del software nel 2005, le specifiche (A + B) saranno funzionanti a partire dalla data di messa in esercizio dei nuovi controlli informatici programmati per il mese di luglio 2011. Tali specifiche non hanno effetti retroattivi e prevedono, quale caratteristica imprescindibile, anche l'avvio di un programma di gestione delle comunicazioni con i soggetti interessati.

in esercizio

31/12/2010

....../07/2011

90gg.

31/12/2011-.../08/2012

_____	_____	_____	_____	_____
riconoscimento definitivo			batch dopo 90gg. data 1° inserimento Database ASD/SSD non iscritta o entro scadenza anno sportivo	

			blocco acquisizione dai flussi di aggiornamento	

Casistica di esempio

sul presupposto della messa in esercizio delle specifiche nel mese di luglio 2011. Le date indicate sono a titolo di esempio

CASO 1

a) ASD non iscritta appartenente ad organismo di affiliazione con anno sportivo dal 1 agosto al 30 luglio :

data 1° affiliazione = 09/09/2010

ultima affiliazione = 09/09/2010

scadenza affiliazione = 30/07/2011

1) l'ASD ai sensi della delibera Presidenziale n° 52/29 del 19 maggio 2011 approvata dal Consiglio Nazionale il 7/6/2011 gode del riconoscimento ai fini sportivi fino a tutto il 30/07/2011.

b) flusso di aggiornamento per la stessa ASD acquisito, ad esempio, in data 30/09/2011 con:

data 1° affiliazione = 09/09/2010

ultima affiliazione = 10/09/2011

scadenza affiliazione = 30/07/2012

2) dopo 90gg. a partire dal 30/09/2011, scatta la funzione della cancellazione automatica ed è già attivo il controllo che impedisce l'acquisizione fino al 01/08/2012 (inizio successivo anno sportivo) dei dati identificativi della stessa ASD.

c) flusso di aggiornamento **per la stessa ASD** - ancora non iscritta - acquisito, ad esempio, in data 05/08/2012 con:

data 1° affiliazione = 09/09/2010

ultima affiliazione = 01/08/2012

scadenza affiliazione = 30/07/2013

3) l'ASD non viene acquisita dal Database perché risulta oggetto della cancellazione automatica l'anno sportivo precedente e la data di 1° affiliazione non coincide con quella di ultima affiliazione evidenzia che l'organismo di affiliazione non ha azzerato la validità del riconoscimento provvisorio

d) flusso di aggiornamento **per la stessa ASD** - ancora non iscritta - acquisito successivamente, ad esempio, in data 10/08/2012 con:

data 1° affiliazione = 01/08/2012

ultima affiliazione = 01/08/2012

scadenza affiliazione = 30/07/2013

4) l'ASD viene acquisita dal Database e dopo 90gg. a partire dal 10/08/2012, se non interviene l'iscrizione al Registro, scatta nuovamente la cancellazione automatica il controllo che impedisce l'acquisizione fino all'01/08/2014 (inizio successivo anno sportivo) dei dati identificativi della stessa ASD (come precedente punto 2)

CASO 2

a) ASD **non iscritta** appartenente ad organismo di affiliazione con anno sportivo 1 gennaio - 31 dicembre con:

data 1° affiliazione = 12/11/2006

ultima affiliazione = 04/12/2010

scadenza affiliazione = 31/12/2011

1) l'ASD ai sensi della delibera Presidenziale n° 52/29 del 19 maggio 2011 approvata dal Consiglio Nazionale il 7/6/2011 gode del riconoscimento ai fini sportivi fino a tutto il 31/12/2010.

2) dopo 90gg. a partire dalla data di messa in esercizio delle specifiche (A+B), e comunque entro il 31/12/2011 se non interviene l'iscrizione al Registro scatta la funzione della cancellazione automatica ed è già attivo il controllo che impedisce l'acquisizione fino al 01/01/2012 (inizio successivo anno sportivo) dei dati identificativi della stessa ASD.

b) flusso di aggiornamento **per la stessa ASD** - ancora non iscritta - acquisito, ad esempio, in data 15/01/2012 con:

data 1° affiliazione = 12/11/2006

ultima affiliazione = 25/11/2011

scadenza affiliazione = 31/12/2012

3) l'ASD non viene acquisita dal Database perché risulta oggetto della cancellazione automatica l'anno sportivo precedente e la data di 1° affiliazione non coincide con quella di ultima affiliazione evidenzia che

l'organismo di affiliazione non ha azzerato la validità del riconoscimento provvisorio

c) flusso di aggiornamento **per la stessa ASD** - ancora non iscritta - acquisito successivamente, ad esempio, in data 30/01/2012 con:

data 1° affiliazione = 25/11/2011

ultima affiliazione = 25/11/2011

scadenza affiliazione = 31/12/2012

4) l'ASD viene acquisita dal Database e dopo 90gg. a partire dal 30/01/2012, se non interviene l'iscrizione al Registro, scatta nuovamente la cancellazione automatica e il controllo che impedisce l'acquisizione fino all'01/01/2013 (inizio successivo anno sportivo) dei dati identificativi della stessa ASD (come precedente punto 2)